



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIREZIONE MEDICA
PRESIDIO OSPEDALIERO "VITO FAZZI"
Piazza F. Muratore, 1 - 73100 Lecce
tel. 0832.661460 – Fax 0832.661446
e-mail: dspolecce@ausl.le.it

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA

NELLE UU.OO.DI DEGENZA DEL P. O. "VITO FAZZI"

INDICE

ART. 1 Oggetto.....	Pag. 2
ART. 2 Soggetti Richiedenti.....	Pag. 2
ART. 3 Esclusioni.....	Pag. 2
ART. 4 Soggetti idonei a prestare assistenza integrativa non sanitaria.....	Pag. 3
ART. 5 Domanda di autorizzazione.....	Pag. 3
ART. 6 Pubblicità soggetti autorizzati all'interno del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.....	Pag. 4
ART. 7 Autorizzazioni a familiari, parenti, persone di fiducia associazioni di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale.....	Pag. 5
ART. 8 Strumenti identificativi.....	Pag. 5
ART. 9 Verifiche e controlli.....	Pag. 5
ART. 10 Assistenza integrativa non sanitaria: obblighi.....	Pag. 6
ART. 11 Prescrizioni per familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato.....	Pag. 6
ART. 12 Prescrizioni per assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso.....	Pag. 7
ART. 13 Obblighi Per Il Personale Dipendente Del P.O. "Vito Fazzi" Di Lecce.....	Pag. 8

ALLEGATO N. 1

INFORMATIVA PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA NON SANITARIA PRESTATA A TITOLO GRATUITO DA PARTE DI FAMILIARI, PARENTI, PERSONE DI FIDUCIA, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.....	Pag. 9
---	---------------

ALLEGATO N. 2

INFORMATIVA PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA NON SANITARIA PRESTATA A TITOLO ONEROSO DA COOPERATIVE SOCIALI, AGENZIE, IMPRESE ANCHE INDIVIDUALI AUTORIZZATE PRESSO IL P.O. "VITO FAZZI" DI LECCE.....	Pag. 10
---	----------------

ALLEGATO N. 3

RICHIESTA DI PERMESSO SPECIALE PER LA PERMANENZA NEL P.O. "VITO FAZZI" DI LECCE.....	Pag. 11
--	----------------

ALLEGATO N. 4

ASSISTENZA INTEGRATIVA NON SANITARIA (A.I.N.S.) - ELENCO DELLE PERSONE AUTORIZZATE A RIMANERE NELL'U.O. DURANTE LE ORE NOTTURNE.....	Pag. 12
---	----------------

ART. 1

Oggetto

Con il presente regolamento si disciplina l'assistenza integrativa non sanitaria in favore delle persone ricoverate nelle unità operative (UU.OO.) del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

Per assistenza integrativa non sanitaria si intende ogni attività di supporto personale, relazionale e affettivo prestata alla persona ricoverata, al di fuori delle fasce orarie di visita.

Si distinguono due differenti tipologie di assistenza integrativa non sanitaria: assistenza integrativa non sanitaria espletata a titolo gratuito da familiari, parenti o persone di fiducia e associazioni di volontariato; assistenza integrativa non sanitaria espletata a titolo oneroso da cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali.

Sono escluse dall'assistenza integrativa non sanitaria le funzioni assistenziali in quanto di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, nonché le quotidiane visite ai congiunti, amici o conoscenti, effettuate negli orari di visita.

Il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o correlati all'attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali, in favore delle persone ricoverate.

ART. 2

Soggetti richiedenti

Il regolamento si applica all'interno del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, qualora i pazienti ricoverati e/o i loro familiari richiedano di usufruire delle prestazioni di assistenza non sanitaria aggiuntiva.

La richiesta di assistenza non sanitaria può pervenire dal paziente ricoverato o dal proprio familiare, in particolare in presenza di:

- bambini o ragazzi ricoverati;
- pazienti ricoverati che a giudizio del sanitario, pur avendo un'età maggiore, presentino caratteristiche anatomo-funzionali proprie dell'età infantile o versino in particolari condizioni di gravità:
 - o Legge Regionale n. 73 del 20/06/1980 "Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psicoaffettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri"
 - o Legge Regionale n. 22 del 19/04/1995 "Norme di tutela dei diritti del malato"

Le eventuali spese di assistenza integrativa non sanitaria sono totalmente a carico del richiedente.

ART. 3

Esclusioni

In considerazione delle particolari esigenze igienico-sanitarie ed organizzative, sono escluse, di norma, dall'assistenza integrativa non sanitaria le UU.OO. Terapie Intensive, Dialisi, Unità Coronarica, Malattie Infettive.

Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente motivate ed autorizzate dal Direttore dell'U.O.

ART. 4

Soggetti idonei a prestare assistenza integrativa non sanitaria

Sono idonei a prestare assistenza integrativa non sanitaria alle persone ricoverate nelle UU.OO. del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce i seguenti soggetti: i familiari o parenti o loro persone di fiducia, i volontari appartenenti ad associazioni regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato, le cooperative o simili, le agenzie e le imprese anche individuali.

ART. 5

Domanda di autorizzazione annuale e requisiti

- **Le cooperative, agenzie, imprese anche individuali** che intendono fornire collaboratori per lo svolgimento di assistenza integrativa non sanitaria, al fine di ottenere apposita autorizzazione a valenza annuale, devono presentare domanda di autorizzazione annuale indirizzata al Direttore Amministrativo del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce. Nella domanda occorre dichiarare i seguenti requisiti:
 - stato giuridico;
 - legale rappresentante;
 - sede legale;
 - recapito postale e telefonico;
 - iscrizione alla Camera di Commercio;
 - Partita Iva;
 - copia dei contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con idonei massimali;
 - copia di polizza assicurativa a garanzia degli infortuni dei propri collaboratori durante l'assistenza integrativa non sanitaria, con idonei massimali;
 - tariffe applicate;
 - elenco operatori (età superiore ai 18 anni) con la indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita;
 - per ogni operatore dovrà essere prodotto un certificato medico di idoneità con attestazione della situazione immunitaria (antitetanica ed epatite B) nonché l'effettuazione dello screening nei confronti della tubercolosi (Mantoux o Quantiferon);
 - dichiarazione di presa visione e di impegno a dare piena ed integrale applicazione al Regolamento per l'esercizio dell'assistenza integrativa non sanitaria nelle unità operative del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, nonché alla normativa vigente in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali;
 - dichiarazione di esonero del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce da qualsiasi responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o correlati all'attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata dai propri collaboratori addetti/soci.
- **Le associazioni di volontariato** che intendono fornire gratuitamente associati volontari per lo svolgimento di assistenza integrativa non sanitaria, al fine di ottenere apposita autorizzazione a valenza annuale, devono presentare domanda di autorizzazione indirizzata al Direttore Amministrativo del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, al fine di ottenere l'accreditamento a valenza annuale. Nella domanda occorre dichiarare i seguenti requisiti:
 - legale rappresentante;
 - sede legale;
 - recapito postale e telefonico;
 - iscrizione nel registro regionale o provinciale delle organizzazioni di volontariato;
 - copia dei contratti di assicurazione con idonei massimali, per responsabilità civile verso terzi;

- copia di polizza assicurativa con idonei massimali, a garanzia degli infortuni dei propri associati durante l'assistenza integrativa non sanitaria;
- elenco dei volontari inclusi nell'assistenza integrativa non sanitaria (età superiore ai 18 anni) con l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita;
- dichiarazione di presa visione e di impegno a dare piena ed integrale applicazione a tutto quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio dell'assistenza integrativa non sanitaria nelle unità operative del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, nonché alla normativa vigente in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali;
- dichiarazione di esonero del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce da qualsiasi responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o correlati all'attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata dai propri associati volontari.

La Direzione Amministrativa del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce comunica il rilascio dell'autorizzazione alle associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese anche individuali che avverrà, di norma, nel mese di Gennaio di ogni anno e fornisce elenco aggiornato all'URP per consultazione, alla Direzione Medica del P.O. "Vito Fazzi" e alle UU.OO. di degenza per verifica delle persone autorizzate all'attività in parola.

Le associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese anche individuali autorizzate devono fornire alla Direzione Amministrativa del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce l'elenco nominativo dei propri collaboratori autorizzati a svolgere attività integrativa non sanitaria presso le UU.OO. del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

E' consentito l'inserimento di nuovi operatori con periodicità trimestrale previa comunicazione scritta, con anticipo di almeno quindici giorni, indirizzata alla Direzione Amministrativa del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

E' onere dell'associazione di volontariato, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale produrre per l'inserimento di ogni operatore il modulo uniformato di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" che dovrà essere accompagnato da: documento d'identità se operatore italiano; permesso di soggiorno (ove scaduto documentazione di richiesta di rinnovo), attestazione di regolare soggiorno di cittadino europeo così come previsto dalla normativa vigente, se operatore straniero.

E' onere specifico di ogni associazione di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale accertare il possesso delle certificazioni di regolare soggiorno sul territorio italiano da parte dei propri operatori stranieri. L'utilizzo di operatori non in regola con la normativa di settore comporta la revoca automatica dell'autorizzazione e l'esclusione dell'associazione, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale dall'assistenza integrativa non sanitaria, per un periodo di anni due.

ART. 6

Pubblicità soggetti autorizzati all'interno del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce

L'elenco indicante le associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese anche individuali è l'unica forma di pubblicità consentita all'interno del nosocomio.

Ogni altra forma di pubblicità effettuata comporta la revoca dell'autorizzazione e l'esclusione della cooperativa, agenzia, impresa anche individuale per un periodo di anni uno. Tale esclusione avverrà a seguito di n. 3 diffide.

Per pubblicità si intende qualsiasi forma di divulgazione dei servizi offerti Iva inclusa, la distribuzione o inserimento di opuscoli, locandine, adesivi su qualsiasi superficie dell' U.O. o degli spazi comuni delle UU.OO..

ART. 7

Autorizzazione a familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale

Il Direttore ed il Coordinatore dell'U.O., su richiesta del paziente ricoverato o del familiare rilasciano l'autorizzazione mediante apposito modulo di cui all'Allegato3, unitamente alla nota informativa di cui all'Allegato1/Allegato2, in cui devono essere specificati:

- nome e cognome del paziente;
- nome e cognome della/e persona/e incaricata/e con dichiarazione del rapporto preesistente od occasionale;
- nome della associazioni di volontariato, cooperativa/agenzia/impresa anche individuale;
- data di rilascio.

Il modulo di autorizzazione dovrà essere debitamente sottoscritto dall'operatore sanitario e conservato nella cartella clinica.

L'autorizzazione consente di soggiornare all'interno dell'U.O., in deroga al generale divieto di permanenza all'interno del nosocomio oltre gli orari di visita dei pazienti, per il periodo strettamente indicato.

Il personale sanitario, all'inizio di ogni turno notturno, deve compilare apposito registro di cui all'Allegato4 in ogni sua parte, al fine di documentare la presenza nella U.O. di degenza delle associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese, anche individuali, persone di fiducia, familiari e parenti.

Il suddetto registro deve essere conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy.

ART. 8

Strumenti identificativi

Coloro che prestano assistenza integrativa non sanitaria non potranno iniziare l'attività di assistenza integrativa non sanitaria in assenza della necessaria autorizzazione rilasciata dalla Direzione Amministrativa del P.O.

I familiari, parenti e le persone di fiducia devono esporre in maniera visibile l'apposito cartellino di identificazione numerato, rilasciato dal personale sanitario dell'U.O. che ha autorizzato la permanenza. Tale cartellino deve essere restituito al termine dell'attività di assistenza integrativa non sanitaria.

Gli operatori delle associazioni di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale devono indossare un camice di individuazione non confondibile con quello del personale medico o di comparto ed esporre sul camice il tesserino identificativo recante logo, nome e cognome, fotografia dell'operatore, forniti dalla associazioni di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale.

ART. 9

Verifiche, controlli e responsabilità

Responsabilità : ogni operatore è tenuto a vigilare al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e la tranquillità dei degenti affinché non siano presenti persone estranee e non autorizzate all'espletamento dell'assistenza non sanitaria aggiuntiva all'interno delle Unità Operative.

La vigilanza sull'attività delle persone autorizzate a prestare assistenza integrativa non sanitaria è di competenza dei Coordinatori e in caso di assenza dei loro delegati.

I controlli sull'attività possono essere svolti presso le UU.OO. su specifica richiesta del personale sanitario dell'U.O..

E' possibile il riconoscimento diretto, tramite richiesta di documento di riconoscimento personale (C.I., patente di guida, passaporto..) da parte del personale sanitario, qualora non sia possibile identificare correttamente colui che presta assistenza non sanitaria (es.: dimenticanza, smarrimento del tesserino di riconoscimento).

FUNZIONE →	PROCESSO		
	Responsabilità Decisionali	Responsabilità Operative	Vigilanza
Direttore Medico di P.O.	X		X
Direttore Amministrativo P.O.	X		X
Direttori UU.OO.	X		X
Dirigenti Medici		X	X
Coord. Inf.stici U.O. Prof. San.		X	X
Personale Sanitario			X

ART. 10

Assistenza integrativa non sanitaria: obblighi

A coloro che prestano assistenza integrativa non sanitaria è vietata qualsiasi prestazione di carattere sanitario.

Essi nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso, corretto e ad evitare ogni atto che possa recare danno diretto e indiretto ai ricoverati o risultare lesivo dell'attività istituzionale, degli interessi e del prestigio del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

ART. 11

Prescrizioni per familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato

Il familiare, parente o persona di fiducia, o volontario autorizzati a svolgere assistenza integrativa non sanitaria e autorizzati dal personale sanitario a permanere nell'U.O., previa compilazione dell'apposito modulo di cui all'Allegato 3 e consegna della nota informativa di cui all'Allegato1, sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

- rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell'ambito del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce;
- non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie;
- mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'U.O.;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'U.O.;
- indossare un camice di individuazione non confondibile con quello del personale medico o di comparto;
- essere muniti di cartellino di riconoscimento visibile con nome e cognome;
- non assistere contemporaneamente più persone;
- permanere nella sola stanza della persona assistita ed allontanarsi dalla stanza negli orari riservati alle visite mediche o quando vengono eseguiti interventi di carattere sanitario o viene loro richiesto dal personale;
- non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario dell'U.O.;
- a non utilizzare la cucinetta del reparto e a non sostare nei locali di servizio del personale;

- non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare propri materiali/oggetti nell'U.O.;
- non utilizzare sedie reclinabili o poltrone di proprietà o letti liberi dei degenti;
- nell'ipotesi di cittadino extracomunitario, che assiste in qualità di persona di fiducia un paziente, lo stesso o il congiunto che delega l'assistenza integrativa non sanitaria deve dichiarare al Coordinatore o suo delegato la regolarità del permesso di soggiorno e la comprensione della lingua italiana;
- attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui si venga a conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO.
- (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.).

La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per il familiare, parente o persona di fiducia che se ne renda responsabile, l'immediato allontanamento dall'U.O. da parte del Coordinatore o suo delegato, nonché l'impossibilità di trattenersi all'interno del nosocomio oltre l'orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non sanitaria a favore di pazienti ricoverati presso il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

ART. 12

Prescrizioni per assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso

L'accesso alle UU.OO. per l'assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso, da parte di operatori di cooperative sociali, di agenzie e imprese anche individuali, accreditate dal P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, viene autorizzato dal personale dell'U.O., previa compilazione dell'apposito modulo di cui all'Allegato 3 e consegna della nota informativa di cui all'Allegato 2.

L'operatore autorizzato si impegna a:

- rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell'ambito del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce;
- non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie;
- mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'U.O.;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'U.O.;
- indossare un camice di individuazione non confondibile con quello del personale medico o di comparto rilasciato dalla cooperativa sociale o impresa;
- essere muniti di cartellino di riconoscimento visibile con foto, nome e cognome e logo della cooperativa sociale o impresa;
- non assistere contemporaneamente più persone;
- permanere nella sola stanza della persona assistita ed allontanarsi dalle stanze negli orari riservati alle visite mediche o quando vengono eseguiti
- interventi di carattere sanitario o viene loro richiesto dal personale;
- non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario dell'U.O.;
- a non utilizzare la cucinetta del reparto e a non sostare nei locali di servizio del personale;
- non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare il proprio materiale nell'U.O.;
- non utilizzare sedie reclinabili o poltrone di proprietà o letti liberi dei degenti;
- non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario;

- attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui venga a conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO. (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.).

La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per l'assistente operatore di cooperative sociali, agenzie, imprese anche individuali che se ne renda responsabile, l'impossibilità di trattarsi all'interno del nosocomio oltre l'orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non sanitaria a favore di pazienti ricoverati presso il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, nonché la cancellazione della cooperativa sociale, agenzia, impresa anche individuale dall'elenco aziendale per un periodo di anni uno. Tale esclusione avverrà a seguito di n. 3 diffide.

ART. 13

Obblighi per il personale dipendente

Al personale sanitario dipendente del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce è fatto divieto di prestare assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso, in attività di servizio e anche quando non risulti in servizio, nonché di rilasciare nominativi di assistenti privati ai parenti o pazienti, anche qualora ne facessero richiesta.

Il personale sanitario dipendente del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce che non risulti in servizio, è idoneo a prestare assistenza integrativa non sanitaria a titolo gratuito a favore di figli ricoverati, parenti e affini ricoverati entro il terzo grado di parentela e affinità.

Il personale sanitario dipendente del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce non può richiedere agli assistenti privati di svolgere funzioni di competenza del personale sanitario infermieristico o di supporto.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'assoggettamento del personale dipendente a procedimento disciplinare, fatto salvo, nei casi più gravi, le conseguenti e ulteriori responsabilità a carico dei soggetti interessati.

La Direzione del P.O.

ALLEGATO 1

Informativa per l'assistenza integrativa non sanitaria prestata a titolo gratuito da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato.

Per svolgere assistenza integrativa non sanitaria a titolo gratuito è necessaria l'autorizzazione da parte del personale sanitario dell'Unità Operativa attraverso la compilazione di apposito modulo e la consegna di un cartellino numerato che dovrà essere riconsegnato al termine del periodo di assistenza.

Nell'ipotesi di assistenza integrativa non sanitaria espletata da operatore di una associazione di volontariato, l'operatore deve indossare un camice ed essere in possesso del tesserino forniti dall'Associazione.

I familiari, parenti, persone di fiducia, volontari, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso, corretto e ad evitare ogni atto che possa recare danno diretto e indiretto ai ricoverati o risultare lesivo dell'attività istituzionale, degli interessi e del prestigio del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

Ai familiari, parenti, persone di fiducia, volontari è inibita qualsiasi prestazione di carattere sanitario.

Il familiare, parente o persona di fiducia autorizzata, volontario autorizzato a svolgere assistenza integrativa non sanitaria è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:

- rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell'ambito del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce;
- non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie;
- mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'U.O.;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'U.O.;
- indossare uno specifico camice;
- essere muniti di cartellino di riconoscimento visibile con nome e cognome
- non assistere contemporaneamente più persone;
- permanere nella sola stanza della persona assistita ed allontanarsi dalla stanza negli orari riservati alle visite mediche o quando vengono eseguiti interventi di carattere sanitario o viene loro richiesto dal personale;
- non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario dell'U.O.;
- a non utilizzare la cucinetta del reparto e a non sostare nei locali di servizio del personale;
- non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare propri materiali/oggetti nell'U.O.;
- non utilizzare sedie reclinabili o poltrone di proprietà o letti liberi dei degenti;
- nell'ipotesi di cittadino extracomunitario, che assiste in qualità di persona di fiducia un paziente, il paziente stesso o il congiunto che delega l'assistenza integrativa non sanitaria, deve dichiarare al Coordinatore o suo delegato la regolarità del permesso di soggiorno e la comprensione della lingua italiana;
- attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui si venga a conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO. (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.).

La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per colui che se ne renda responsabile, l'immediato allontanamento dall'U.O. da parte del Coordinatore o suo delegato, nonché l'impossibilità di trattenerli all'interno del nosocomio oltre l'orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non sanitaria a favore di pazienti ricoverati presso il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

Il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o correlati all'attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali, in favore delle persone ricoverate.

La Direzione del P.O.

ALLEGATO 2

Informativa per l'assistenza integrativa non sanitaria prestata a titolo oneroso da cooperative sociali, agenzie, imprese anche individuali, autorizzate presso il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

L'accesso alle Unità Operative per l'assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso, da parte di operatori di cooperative sociali, agenzie, imprese anche individuali, autorizzate dal P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, viene autorizzato dal personale dell'U.O., previa compilazione dell'apposito modulo.

Gli operatori, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso, corretto e ad evitare ogni atto che possa recare danno diretto e indiretto ai ricoverati o risultare lesivo dell'attività istituzionale, degli interessi e del prestigio del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce.

Agli operatori è inibita qualsiasi prestazione di carattere sanitario.

L'operatore autorizzato si impegna a:

- rispettare le norme e le disposizioni interne che regolano la permanenza nell'ambito del P.O. "Vito Fazzi" di Lecce;
- non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie;
- mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'U.O.;
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'U.O.;
- indossare uno specifico camice rilasciato dalla cooperativa sociale o impresa;
- essere muniti di cartellino di riconoscimento visibile con foto, nome e cognome e logo della cooperativa sociale o impresa;
- non assistere contemporaneamente più persone;
- permanere nella sola stanza della persona assistita ed allontanarsi dalla stanza negli orari riservati alle visite mediche o quando vengono eseguiti interventi di carattere sanitario o viene loro richiesto dal personale;
- non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario dell'U.O.;
- non utilizzare la cucinetta del reparto e non sostare nei locali di servizio del personale;
- non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare il proprio materiale nell'U.O.;
- non utilizzare sedie reclinabili o poltrone di proprietà o letti liberi dei degenti;
- non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario;
- attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui venga a conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO. (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.).

La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per l'assistente operatore di cooperative sociali, agenzie, imprese anche individuali che se ne renda responsabile, l'impossibilità di trattarsi all'interno del nosocomio oltre l'orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non sanitaria a favore di pazienti ricoverati presso il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce, nonché la cancellazione della cooperativa sociale, agenzia, impresa anche individuale dall'elenco aziendale per un periodo di anni uno. Tale esclusione avverrà a seguito di n. 3 diffide.

Il P.O. "Vito Fazzi" di Lecce declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o correlati all'attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali, in favore delle persone ricoverate.

La Direzione del P.O.

ALLEGATO 3

RICHIESTA DI PERMESSO SPECIALE PER LA PERMANENZA NELL’P.O. “VITO FAZZI” DI LECCE

Il/la sottoscritto/a familiare di _____

Ricoverato/a presso l’Unità Operativa _____

consapevole del fatto che il P.O. “Vito Fazzi” di Lecce declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o correlati all’attività di assistenza integrativa non sanitaria prestata da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali, in favore delle persone ricoverate

CHIEDE

l’autorizzazione a rimanere accanto al proprio congiunto o a delegare altre persone al di fuori dei normali orari di visita. A tal fine dichiara di essere consapevole che l’assistenza è garantita dal personale della struttura ospedaliera e che tale personale può chiedere in qualunque momento l’allontanamento temporaneo di chiunque dall’Unità Operativa o dalla stanza di degenza del paziente.

Chiede siano autorizzate a rimanere singolarmente le seguenti persone:

(elencare le persone per le quali si chiede l’autorizzazione specificando la relazione nel modo seguente: F= familiare/parente, P.D.F= persona di fiducia, Agenzia= Cooperativa/agenzia/impresa, A.V.= associazione di volontariato).

COGNOME E NOME

RELAZIONE

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Nel caso di familiari/persone di fiducia, viene consegnato il cartellino Num. ____ che il familiare/paziente si impegna a riconsegnare alla cessazione del presente permesso. Sono stati consegnati gli allegati n. ____ e n. ____

DATA _____ FIRMA DEL RICHIEDENTE _____

2) AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA IN OSPEDALE SI NO

DATA _____ IL DIRETTORE/COORDINATORE _____

INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 * (PRIVACY)

- I dati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le finalità strettamente connesse
- Il trattamento viene effettuato, sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, solo da personale all’uopo incaricato
- I dati non verranno comunicati a terzi né diffusi
- Il conferimento dei dati è obbligatorio
- La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è l’esclusione dalla procedura
- L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
- Responsabile del Trattamento dei dati _____

P.O. "VITO FAZZI" DI LECCE

ASSISTENZA INTEGRATIVA NON SANITARIA (A.I.N.S.) - ELENCO DELLE PERSONE
AUTORIZZATE A RIMANERE NELL'U.O. DURANTE LE ORE NOTTURNE REPARTO NOTTE
DEL _____ P.L. Totali nr. P.L. _____ Occupati nr. _____

RICOVERATO (Cognome, Nome, Letto Numero)	PERSONA PRESENTE (Cognome, Nome, tipo e n° documento di riconoscimento)	GRADO DI PARENTELA F = familiare / parente P.D.F = persona di fiducia AGENZIA = nome agenzia A.V. = associazione di volontariato
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____
		F _____ P.D.F _____ Agenzia _____ A.V. _____

(F= familiare/parente, P.D.F= persona di fiducia, Agenzia= Cooperativa/agenzia/impresa, A.V.= associazione di volontariato).
Il tesserino di identificazione viene consegnato dal personale dell'U.O. al familiare, parente e alla P.D.F.
Il personale AINS dell'Agenzia e A.V. deve indossare il camice e deve avere il tesserino identificativo con il nome dell'Agenzia e A.V.

IL DIRETTORE/COORDINATORE
